



ASSOCIAZIONE BERGAMASCA
BANDE MUSICALI

STATUTO

ABBM

Associazione Bergamasca Bande Musicali

Associazione di Promozione Sociale



STATUTO APS

ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:

"ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali - Associazione di promozione sociale"
in breve **"ABBM-APS"**.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1. L'associazione ha sede in Bergamo.
2. La sua durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.

ARTICOLO 3 - LOGO

1. Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
2. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela sono previste nel regolamento generale dell'Associazione.



ARTICOLO 4 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione, promuove e riconosce il decentramento territoriale, là dove questi sia richiesto e necessario.
2. L'associazione, che esaurisce le proprie finalità nella Regione Lombardia, è apolitica, non ha finalità di lucro e si propone, in particolare, di promuovere e favorire la diffusione della cultura musicale e bandistica.
3. L'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perseguirà le seguenti finalità:
 - a) favorire lo sviluppo di organizzazioni bandistiche e musicali in genere, come ad esempio gruppi corali, folcloristici, ecc.;
 - b) curare la formazione ed educazione musicale dei giovani, agevolandone, anche finanziariamente, gli studi;
 - c) rappresentare unitariamente gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere e privati proponendosi nelle iniziative come primo interlocutore a difesa degli interessi e dell'immagine delle Bande e organizzazioni musicali associate;
 - d) far conoscere la esclusiva e peculiare natura amatoriale delle Bande e dei gruppi associati;
 - e) curare i collegamenti con enti pubblici e privati e con analoghe o affini organizzazioni musicali esistenti in Italia e all'estero, realizzando utili scambi culturali e associativi;
 - f) procurare all'associazione i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue funzioni;
 - g) promuovere e sviluppare ogni iniziativa rivolta a potenziare l'attività dell'associazione, soprattutto nel campo della sensibilizzazione musicale, della formazione e della qualificazione.
4. A tal fine l'associazione potrà:
 - a) istituire corsi di formazione e specializzazione per le organizzazioni associate, aperti anche ad altri soggetti interessati all'attività musicale;
 - b) curare la pubblicazione di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti l'attività svolta e/o da svolgere;
 - c) organizzare anche in collaborazione con altri organismi riunioni, congressi, concorsi, rassegne, raduni e manifestazioni nell'interesse degli associati ed in particolare la promozione e/o la realizzazione dell'attività concertistica;
 - d) promuovere e/o organizzare, attraverso gli associati, manifestazioni e/o concerti di solidarietà e verso terzi meno abbienti, aventi scopi sociali ed umanitari;
 - e) l'associazione, là ove ne ravvisa la necessità, per l'esistenza di gruppi associati fuori provincia, può istituire uffici decentrati corrispondenti al fine di poter meglio gestire l'attività economico-organizzativa di quei gruppi;



- f) costituire apposite sezioni di associati in relazione allo svolgimento di attività musicali differenziate (es. bande musicali, gruppi corali ecc.)
- g) svolgere o promuovere ogni altra attività in linea con le proprie finalità sociali e culturali, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.



ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

1. L'Associazione di promozione sociale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Sono ammesse a far parte dell'associazione le seguenti categorie di associati:

- Associati fondatori: sono i Corpi Bandistici Musicali rappresentati dai loro presidenti e/o legali rappresentanti sottoscrittori che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione ed hanno il dovere morale di farla continuare per gli stessi fini per cui l'hanno costituita. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali e versano annualmente la quota associativa come stabilita da apposita delibera dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

- Associati ordinari: sono tali, i complessi bandistici, Enti e organizzazioni musicali rappresentati dai propri presidenti e/o legali rappresentanti e le persone fisiche esponenti di enti di fatto formalmente non ancora costituiti che ne facciano richiesta e che ottengano l'ammissione da parte del Consiglio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro ammissione è subordinata al versamento della quota associativa annuale come stabilita da apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

3. Acquistano la qualifica di sostenitori le persone, gli Enti pubblici e privati che, aderendo alle finalità dell'associazione, concorrano alla loro realizzazione con denaro o attività. Ad essi è rilasciato un attestato di benemerenzza. I sostenitori non acquistano la qualità di associati, non hanno pertanto diritto di voto e non sono soggetti alle regole del presente statuto riguardanti i soli associati. Essi, tuttavia, possono essere inviati a partecipare alle attività ed agli eventi dell'Associazione.



ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. I fondatori, in quanto partecipanti all'atto di costituzione dell'ente, sono associati di diritto all'Associazione e provvedono annualmente al pagamento della quota sociale, ai fini del mantenimento della loro qualità di associati.
2. Coloro che desiderano acquisire la qualità di associati ordinari devono presentare domanda scritta all'Associazione, compilando specifico modulo di adesione, e specificando:
 - a. i dati identificativi del proprio rappresentante legale;
 - b. i documenti relativi all'associazione, ovvero una copia dello statuto, atto costitutivo, verbale di nomina dei rappresentanti in carica.
3. Ai fini dell'ammissione, il nuovo associato ha l'obbligo di versare l'importo della quota associativa annuale.
4. Ad ogni associazione o ente aderente ad ABBM viene rilasciata una tessera con codice identificativo, che documenta l'adesione all'Associazione. La tessera che documenta l'adesione all'Associazione, può essere rilasciata anche ai singoli associati degli enti aderenti. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
5. L'iscrizione viene rinnovata all'inizio dell'anno sociale secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale determina anche la quota di iscrizione. In assenza di rideterminazione della quota associativa, si applica quella dell'anno precedente.
6. Tutte le quote associative periodicamente versate dagli associati sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.



ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Hanno, pertanto, diritto a:

- a. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alla quale possono altresì liberamente concorrere;
- b. accedere ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- c. frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d. essere coperti con polizza assicurativa individuale RC e infortunistica per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione.

3. Gli associati sono obbligati a:

- a. osservare lo Statuto e i regolamenti interni;
- b. rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- c. corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- e. contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità.

4. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione, gli associati delle associazioni aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 8 - ALBO DEI SOSTENITORI

1. Viene istituito un apposito "Albo dei sostenitori", che sono considerati gli Amici dell'associazione.

2. La segnalazione viene proposta su indicazione del Presidente, dei Consiglieri o associati e l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio determina, altresì, periodicamente le modalità per il riconoscimento di tale titolo e le attestazioni relative (distintivi, diplomi, tessere, targhe, ecc.).



ARTICOLO 9 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per esclusione, recesso e decesso.
2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, viene escluso:
 - a. chi, in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l'associazione;
 - b. chi non osserva le disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto o nel regolamento, oppure non rispetti le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 - c. chi, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
3. Spetta al Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legittimino l'esclusione ed a provvedere in conseguenza nell'interesse dell'associazione. Contro la delibera del Consiglio Direttivo l'associato escluso può appellarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.
4. Ogni associato può recedere, senza oneri, dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, telefax, o qualsiasi altra modalità telematica atta a dare prova dell'avvenuta ricezione; tale recesso ha decorrenza una volta giunto a conoscenza del Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.



ARTICOLO 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito secondo quanto previsto nell'atto costitutivo e potrà essere incrementato:
 - a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - c. da donazioni, legati, lasciti.
2. I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti da:
 - a. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - b. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
 - c. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - f. ogni altro provento derivante da attività istituzionali o secondarie e strumentali.

ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente ed il vice-Presidente se nominato;
 - d. il Collegio dei revisori legali dei conti o del il revisore legale dei conti, se nominati o previsti per legge;
 - e. il Collegio dei probiviri.



ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' costituita dagli associati fondatori ed ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e le deliberazioni vincolano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
3. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a. l'approvazione delle linee generali programmatiche dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale e del Collegio dei Probiviri, secondo le indicazioni contenute nel regolamento elettorale;
 - c. l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del preventivo, se predisposto;
 - d. l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e. ogni altra deliberazione in merito alle questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto ritenga di sottoporle;
 - f. ogni altra deliberazione ad essa riservata dalla legge e/o dal presente Statuto.
4. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:
 - a. alle modificazioni del presente Statuto;
 - b. alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
 - c. allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio residuo.



ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno da chi ne fa le veci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo annuale ed per l'eventuale approvazione del preventivo dell'anno successivo. Essa è, altresì, convocata quando sia richiesto dal Presidente, da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno 1/10 degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa, con obbligo di indicare le questioni da porre in discussione.
2. La convocazione avviene con invito scritto a ciascun associato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento telefax e comunque con mezzi idonei a dare prova dell'avvenuta ricezione, inviata almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente il luogo, la data e l'ora dell'assemblea in prima e in eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell'ordine del giorno. La prima e la seconda convocazione non potranno avvenire nel medesimo giorno.

ARTICOLO 14 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente o dal consigliere più anziano. Il segretario dell'assemblea viene nominato di volta in volta dal Presidente ed adempie a tutte le funzioni segretariali.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto ed è ammessa delega scritta ad altro componente del gruppo rappresentato o ad altro associato il quale, non può ricevere più di due deleghe.
Hanno diritto di voto i soli associati - iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati - in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.
3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti.
4. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
6. L'assemblea straordinaria si esprime in merito alle questioni di cui all'art. 12, co. 4 del presente statuto. Ad essa assiste un notaio quale segretario.
7. Per modificare lo statuto ed approvare le operazioni straordinarie occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorrono la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
9. Il verbale di ogni assemblea viene redatto dal segretario, di volta in volta nominato, e firmato dallo stesso e dal Presidente, viene conservato agli atti. Il libro verbale delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.



ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e rimane in carica per 4 (quattro) anni, scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio del suo mandato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 (dieci) a 15 (quindici) membri, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. L'assemblea, in sede di elezione, stabilisce il numero e nomina i membri del Consiglio, i quali sono rieleggibili, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel regolamento di attuazione.
3. Una volta eletti, i membri del Consiglio, nella prima riunione utile, provvedono all'elezione del Presidente e dell'eventuale vice-Presidente e del Segretario, a maggioranza assoluta.
4. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e in sua assenza il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
5. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea, convocata dal Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri rimasti, dovrà procedere a nuove elezioni nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni.



ARTICOLO 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di individuare le iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali e per la gestione complessiva dell'Associazione.
2. Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.
3. Spettano al Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, i seguenti compiti:
 - a. adottare ogni decisione necessaria per attuare le deliberazioni assembleari;
 - b. redigere ed approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo se predisposto, da sottoporre per l'approvazione finale all'Assemblea dei soci;
 - c. convocare l'Assemblea dei soci;
 - d. determinare la quota associativa annuale;
 - e. deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione di nuovi associati;
 - f. assegnare incarichi operativi a soci, con spiccate capacità organizzative e/o competenti in alcuni specifici settori;
 - g. approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;
 - h. formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. porre in essere ogni altra attività e prendere ogni decisione finalizzata al perseguimento delle finalità associative, secondo gli indirizzi statutari e dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, dal Collegio dei Revisori dei legali o dal Revisore legale o dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza ai membri del Collegio dei Revisori legali o Revisore legale ed ai membri del Collegio dei Probiviri, a mezzo lettera raccomandata, fax mezzo telematico che dia conferma di avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri possono far inserire all'ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.
4. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
5. I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra cui il Presidente o, in sua assenza, il vice-Presidente. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua mancanza, il vice Presidente.
7. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
8. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.
9. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;



c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

11. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto il quale, una volta approvato, viene firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Assemblea e viene eletto ai sensi dell'art. 15, co. 3.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
3. Il Presidente ha la firma sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
4. Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:
 - a. sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione;
 - b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c. presiedere l'Assemblea degli associati;
 - d. dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - e. mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - f. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
 - g. curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
 - h. convocare almeno una volta all'anno la riunione delle zone per discutere i problemi associativi sociali o per altre decisioni.
5. Il Presidente, alla scadenza del mandato, e' tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo Presidente eletto entro trenta giorni dalle nuove elezioni. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
6. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni o altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni scegliendolo tra i membri in carica dello stesso Consiglio.
7. Il mandato del Presidente neo-eletto dura fino al termine previsto per la durata ordinaria prevista per il Consiglio in carica.
8. Il vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, con gli stessi poteri e con le stesse funzioni. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Presidente, il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente.



ARTICOLO 19 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche non tra gli associati. Egli svolge principalmente i seguenti compiti:

- a. presiedere alla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione;
- b. redigere le scritture contabili e provvedere al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
- c. predisporre, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo.

2. Egli, inoltre, ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale, e provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, in accordo con gli altri membri del Consiglio eventualmente delegati. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Infine, mantiene i rapporti con gli istituti di credito, ha la firma congiunta con il Presidente sul conto corrente dell'Associazione per le operazioni di prelievo e per i pagamenti, mentre per le altre operazioni bancarie, quali i versamenti, è sufficiente la sola firma del Tesoriere o del Presidente.

ARTICOLO 20 - IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

O IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori legali è l'organo di controllo della gestione sociale, verifica la tenuta dei registri e l'esattezza e la veridicità dei bilanci, rendendosene garante nei confronti dell'Assemblea. Esso è nominato dall'assemblea e composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Le verifiche del Collegio dei Revisori legali, sul controllo della gestione si svolgono ogni trimestre.

3. Di ciascuna verifica deve redigersi apposita relazione nella quale annotare i risultati del controllo.

4. I Revisori legali di conti devono essere iscritti nell'apposito Albo dei Revisori, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Le funzioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte anche da un unico revisore legale dei conti.



ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione e interviene in tutti i casi di violazione delle predette norme.
2. Esso svolge, altresì, funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione, od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri che giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura.
3. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per quattro anni, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente. I componenti possono essere scelti al di fuori del cerchio dei componenti degli associati e sono rieleggibili.
4. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni per la validità delle quali è necessaria la presenza di 3 membri.

ARTICOLO 22 - CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali vengono assunte a titolo gratuito così come le prestazioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
2. Possono presentare le proprie candidature alle cariche sociali, anche gli associati appartenenti ai gruppi associati.

ARTICOLO 23 - COMPENSORI ZONALI

1. Per una più razionale ripartizione e gestione degli associati, sono individuate alcune aree geografiche, indicate con la dizione "ZONE" le quali potranno essere suscettibili di variazioni nel tempo sia riguardo al numero che all'estensione territoriale. I criteri di suddivisione delle "ZONE" e le modalità organizzative ed operative delle stesse sono contenute in un apposito Regolamento, suscettibile di variazioni con apposita delibera del Consiglio direttivo, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.



ARTICOLO 24 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo se predisposto, entro 31 dicembre dell'anno in corso; entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione, redatta a cura del Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
4. Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle predette iniziative, così come le finalità per le quali essa stata posta in essere.
5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito esclusivamente a favore delle finalità sociali previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 degli associati e previa nomina di un liquidatore, il patrimonio esistente a quel momento sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, e comunque a beneficio di opere benefiche della provincia di Bergamo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre normative, in quanto compatibili.